

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
360/2020/R/EEL**

**SISTEMI DI *SMART METERING* DI SECONDA GENERAZIONE (2G)
PER LA MISURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE**

**Disposizioni per le imprese distributrici
che servono fino a 100.000 punti di prelievo**

Documento per la consultazione per la formazione di un provvedimento
nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 306/2019/R/EEL

Mercato di incidenza: energia elettrica

6 ottobre 2020

Premessa

Il presente documento illustra gli orientamenti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) riguardo le disposizioni in materia di messa in servizio di sistemi di smart metering di energia elettrica in bassa tensione di seconda generazione (2G) per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo.

Tali disposizioni sono finalizzate ad integrare il quadro di direttive e di disposizioni per il riconoscimento dei costi definito, per le imprese distributrici con oltre 100.000 punti di prelievo, definito principalmente con la deliberazione 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL e che potrebbe essere integrato da disposizioni in esito alla consultazione 4 agosto 2020, 325/2020/R/EEL.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità **entro il 6 novembre 2020**.*

Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell’Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling**

PEC: protocollo@pec.arera.it

sito internet: www.arera.it

INDICE

1. Introduzione: contesto e oggetto della consultazione.....	4
Contesto di riferimento.....	4
Obiettivo di tempestiva messa in servizio dei sistemi di smart metering 2G.....	5
Oggetto della consultazione e struttura del documento.....	5
2. Tempistica di messa in servizio dei sistemi di smart metering 2G per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo.....	7
Avvio delle installazioni di misuratori 2G.....	9
Termine per la messa in servizio dei sistemi di smart metering 2G.....	9
Sintesi degli orientamenti dell’Autorità.....	10
3. Comunicazione al pubblico.....	11
Pubblicazione dei piani di dettaglio della fase massiva.....	11
Presentazione pubblica del roll-out massivo 2G (solo per imprese di media dimensione)..	12
4. Riconoscimento dei costi per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo.....	14
Obiettivi dell’Autorità.....	14
Riconoscimento dei costi di capitale sulla base di quantità effettive di misuratori e costo unitario di riferimento.....	15
Quantità di misuratori 2G ammissibili al riconoscimento dei costi.....	16
Livello di costo unitario riconosciuto 2G.....	16
Trattamento dei costi di capitale 1G.....	17
Riconoscimento dei costi operativi.....	18
5. Meccanismi di controllo ed enforcement per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo.....	18
Prima comunicazione all’Autorità.....	19
Comunicazioni annuali all’Autorità.....	19
Penalità per mancato rispetto degli obblighi di roll-out massivo.....	20
Penalità per under-performance del sistema di smart metering 2G.....	21
6. Riconoscimento dei costi di capitale nel 2021 per le imprese distributrici che servono almeno 25.000 punti di prelievo.....	22

1. Introduzione: contesto e oggetto della consultazione

Contesto di riferimento

- 1.1 Il processo di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di prima generazione (1G) è stato sostanzialmente completato nel 2006 per quanto concerne la principale impresa distributrice (Enel distribuzione S.p.a., oggi e-distribuzione S.p.a.) alle cui reti sono connessi circa l'85% dei clienti finali, e si è completato (con poche e circoscritte eccezioni)¹ nel 2011 per le restanti imprese distributrici a seguito delle disposizioni introdotte con la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, 292/2006.
- 1.2 Il decreto legislativo 4 luglio 2014, 102/2014 ha dato mandato all'Autorità di definire i requisiti funzionali (o "specifiche abilitanti") dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G).
- 1.3 L'Autorità con la deliberazione 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 87/2016/R/EEL), ha definito i requisiti funzionali ed i livelli attesi di prestazione dei sistemi di *smart metering* 2G.
- 1.4 L'approccio regolatorio per la messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G e per il riconoscimento dei relativi costi di capitale è stato definito, in sede di prima applicazione, con la deliberazione 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL), applicabile per il triennio 2017-2019.
- 1.5 Lo schema regolatorio sviluppato nell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL si applica alle imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo e persegue, tra l'altro, l'obiettivo di superare le modalità di riconoscimento dei costi di capitale basate sulla remunerazione della base di capitale investito (c.d. *RAB-based*) a favore di soluzioni avanzate di regolazione, che privilegino l'efficacia e l'efficienza degli investimenti, nell'interesse dei clienti finali.
- 1.6 Con la deliberazione 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 306/2019/R/EEL), sono state aggiornate per il triennio 2020-2022 le disposizioni in materia di riconoscimento dei costi per la messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G e sono state introdotte tempistiche per il completamento della sostituzione dei misuratori di prima generazione.
- 1.7 In relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19 e alle relative misure di contenimento, che hanno comportato la sospensione temporanea del piano della principale impresa distributrice (e-distribuzione) e rallentamenti nell'avvio dei piani da parte di altre tre imprese (areti, Edyna e Unareti), l'Autorità ha previsto

¹ La deliberazione 46/2012/R/EEL ha previsto per le società cooperative, con particolare riferimento ai soli punti di prelievo nella titolarità dei clienti soci i diretti, una ulteriore proroga di 24 mesi dei termini fissati dalla deliberazione 18 dicembre 2006, 292/06.

disposizioni transitorie con la deliberazione 11 giugno 2020, 213/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 213/2020/R/EEL), assunta a seguito della consultazione avviata con il documento 21 maggio 2020, 178/2020/R/EEL.

- 1.8 L’Autorità sta inoltre valutando le osservazioni in risposta al documento per la consultazione 4 agosto 2020, 325/2020/R/EEL, in merito all’introduzione di elementi relativi ad aspetti puntuali di comunicazione ed informazione nei confronti di ciascun cliente e delle imprese di vendita.

Obiettivo di tempestiva messa in servizio dei sistemi 2G delle rimanenti imprese

- 1.9 Con l’aggiornamento compiuto con la deliberazione 306/2019/R/EEL, l’Autorità ha esplicitato, tra i propri obiettivi quello di evitare, per quanto possibile, il rischio del “*Paese a due velocità*”, ossia il rischio di eccessiva differenza di tempi tra il completamento del *roll-out* massivo del sistema di *smart metering* 2G della maggiore impresa distributrice e-distribuzione (previsto entro fine 2024) e quelli delle altre imprese distributrici operanti sul territorio nazionale, con conseguenti prolungate differenze in termini di fruibilità delle nuove potenzialità dei sistemi 2G da parte dei clienti finali.
- 1.10 Tale obiettivo considera i benefici della seconda generazione di *smart metering*, ivi incluso il progressivo superamento del trattamento per fasce orarie dell’utenza alimentata in bassa tensione con potenza disponibile fino a 55 kW e il passaggio al trattamento orario di tutta l’utenza alimentata in bassa tensione, man mano che si procede nella messa in servizio di misuratori 2G.
- 1.11 L’opportunità di una tempestiva messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G è stata recentemente richiamata anche da un parere della Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati², che ha invitato il Governo a valutare l’opportunità di intervenire al fine di prevedere, sentita l’ARERA, un’accelerazione dei piani di installazione di misuratori di nuova generazione già previsti dalle disposizioni regolatorie di ARERA.

Oggetto della consultazione e struttura del documento

- 1.12 La deliberazione 306/2019/R/EEL ha previsto che l’Autorità fissi con successivo provvedimento i criteri di riconoscimento dei costi per l’installazione di sistemi di *smart metering* 2G e le relative tempistiche di completamento della fase massiva di messa in servizio di tali sistemi per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo.
- 1.13 Ai fini della regolazione tariffaria, le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo possono essere raggruppate in due categorie:

² Parere approvato l’11 giugno 2020 nell’ambito dell’esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (Atto n.162).

- a) imprese distributrici che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo, si tratta delle dieci imprese riportate nella tabella seguente, con quasi 400.000 utenti complessivamente serviti (poco più dell'1% degli utenti sull'intero territorio nazionale);
- b) imprese distributrici che servono meno di 25.000 punti di prelievo; si tratta di oltre 100 imprese, con circa 300.000 utenti complessivamente serviti (meno dell'1% degli utenti sull'intero territorio nazionale).

Imprese distributrici di energia elettrica con numero di punti di prelievo compreso tra 25.000 e 100.000	Punti di prelievo attivi al 31/12/2019
SERVIZI A RETE S.R.L.	72.248
ASM TERNI S.P.A.	64.366
LD RETI S.R.L.	45.843
DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA SRL	32.326
AMET S.P.A.	32.273
AMAIE SPA	29.501
ASM VERCELLI S.P.A.	28.811
RETIPIÙ SRL	25.870
RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.R.L. UNIPERSONALE	25.751
RETI DI VOGHERA S.R.L.	25.636
Totale	382.625

- 1.14 Dal confronto con l'analogha tabella per imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo – disponibile nel capitolo 3 del documento per la consultazione 19 marzo 2019, 100/2019/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 100/2019/R/EEL) – si osserva che la dimensione delle imprese distributrici “medie” è generalmente più prossima alla dimensione delle imprese fino a 25.000 punti di prelievo che non a quella delle imprese distributrici maggiori.
- 1.15 Tale osservazione suggerisce di considerare, per quanto possibile, approcci il più possibile comuni per tutte le imprese distributrici fino a 100.000 punti di prelievo, fermo restando il differente regime già introdotto per le imprese distributrici oltre 100.000 punti di prelievo.
- 1.16 Nel contesto sopra descritto, con il presente documento per la consultazione l'Autorità presenta i propri orientamenti per la regolazione delle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo, in particolare riguardo le tempistiche di messa in servizio, le informazioni da pubblicare e il riconoscimento dei costi di capitale dei sistemi di *smart metering* 2G.
- 1.17 Nel resto del presente documento:

- il **capitolo 2** richiama gli orientamenti dell’Autorità sulla tempistica per la messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G e ne discute l’applicazione per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
- il **capitolo 3** descrive gli orientamenti dell’Autorità riguardo alle informazioni da rendere pubblicamente disponibili da parte delle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
- il **capitolo 4** illustra gli orientamenti dell’Autorità sul riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* 2G per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
- il **capitolo 5** presenta gli orientamenti in materia di meccanismi di controllo, incluse le comunicazioni da parte delle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo all’Autorità, e di *enforcement*;
- infine, il **capitolo 6** presenta una proposta per il riconoscimento dei costi di capitale per il servizio di misura nel 2021 per le imprese distributrici che servono oltre 25.000 punti di prelievo che nel 2021 non avranno ancora avviato il proprio piano di messa in servizio di un sistema di *smart metering* 2G.

2. Tempistica di messa in servizio dei sistemi di smart metering 2G per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo

- 2.1 In tema di tempistica di messa in servizio, la deliberazione 306/2019/R/EEL prevede che le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo:
- a) hanno l’obbligo di avviare il proprio piano di messa in servizio di un sistema di *smart metering* 2G (PMS2) al più tardi dal 2022;
 - b) devono prevedere³ entro il 31 dicembre 2025 la messa in servizio di un numero di misuratori 2G pari almeno al 90% dei misuratori 1G installati al 31 dicembre dell’anno *t-2* su punti attivi, essendo *t* il primo anno del PMS2 e pari almeno al 95% entro il 31 dicembre 2026.
- 2.2 Inoltre, la delibera 306/2019/R/EEL prevede che le imprese distributrici con più di 100.000 clienti possano richiedere all’Autorità di effettuare eventuali investimenti in misuratori 1G per gestione utenza dopo l’avvio del PMS2, ove giustificati da comprovate esigenze. A tal riguardo, l’Autorità, in sede di decisione sulla richiesta di ammissione al regime incentivante di riconoscimento dei costi (RARI), può accogliere tali richieste fissando limiti in termini di costo unitario e di quantità.

³ In base al comma 7.1 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL.

- 2.3 Queste disposizioni comportano, salvo casi particolari, che dal 1° gennaio 2022 (o ancor prima, per le imprese distributrici che avviano i propri piani prima del 2022) le imprese distributrici oltre 100.000 punti di prelievo installino solo misuratori di seconda generazione.
- 2.4 Nel documento per la consultazione 100/2019/R/EEL e in precedenti documenti per la consultazione, l’Autorità ha indicato:
- a) di ritenere che anche le imprese distributrici con meno di 100.000 punti di prelievo dovrebbero progressivamente rendere disponibili agli utenti connessi alle proprie reti di distribuzione le funzionalità di un sistema di *smart metering* 2G;
 - b) di ritenere appropriato che tali imprese completino l’installazione massiva di misuratori 2G (e, ovviamente, la messa in esercizio dell’intero sistema di *smart metering* 2G) entro il 31 dicembre 2026;
 - c) di non ritenere necessario che le imprese con meno di 100.000 punti di prelievo debbano predisporre il PMS2 con le stesse regole previste per le imprese di maggiori dimensioni.
- 2.5 In risposta al documento per la consultazione 100/2019/R/EEL:
- a) sei soggetti (due imprese distributrici, una società di vendita di energia, due associazioni di società di vendita e un’associazione industriale) hanno concordato in generale con l’orientamento dell’Autorità di introdurre limiti temporali per la conclusione delle installazioni massive;
 - b) un’impresa distributtrice ha sottolineato l’opportunità che anche le imprese con meno di 100.000 clienti possano disporre di almeno 5 anni per completare la fase massiva;
 - c) l’associazione di numerose imprese distributrici ha suggerito di rimandare ad un successivo provvedimento la definizione di un termine per il completamento dell’installazione massiva dei sistemi di *smart metering* 2G per le imprese con meno di 100.000 punti di prelievo, allorché saranno stabilite anche le modalità di riconoscimento dei relativi costi.
- 2.6 Alla luce delle osservazioni ricevute e tenendo conto anche del parere espresso dalla Commissione Attività Produttive della Camera, l’Autorità ritiene che sia opportuno estendere a tutte le imprese distributrici quanto già previsto per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo in tema di tempistica (vd punto 2.1), così da garantire a tutti gli utenti la possibilità di usufruire dei benefici dello *smart metering* 2G e per evitare, anche in porzioni ridotte dell’Italia, il rischio “*paese a due velocità*”, prevedendo altresì modalità fortemente semplificate rispetto a quelle vigenti per le imprese di maggiore dimensione.

Avvio delle installazioni di misuratori 2G

- 2.7 L’Autorità intende estendere alle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo l’obbligo, sostanzialmente vigente per le imprese di maggiori dimensioni, di installare solo misuratori 2G a partire dal 1° gennaio 2022.
- 2.8 L’installazione obbligatoria di misuratori 2G non comporta necessariamente l’avvio della messa in servizio 2G “massiva”, perché una larga parte delle imprese distributrici può sfruttare la retrocompatibilità tra i misuratori 2G e i sistemi di *smart metering* 1G.
- 2.9 Come già indicato nel documento per la consultazione 4 agosto 2016, 457/2016/R/EEL (punto 2.21 e successivi), le imprese distributrici potrebbero cioè optare per la sola attività di “gestione utenza” mediante installazione di misuratori 2G. L’installazione di misuratori 2G prima dell’avvio della messa in servizio massiva comporta il beneficio per il sistema di evitare i costi di approvvigionamento di un misuratore 1G (che resterebbe poi attivo solo pochi anni) e di evitare i costi di un ulteriore intervento in sito (per la sostituzione del misuratore 1G con un misuratore 2G) in modalità di posa massiva.
- 2.10 L’Autorità non intende imporre nessun obbligo temporale di avvio della fase “massiva”, a causa della dimensione, estremamente varia, dell’utenza servita dalle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo e della conseguente prevedibile differenza delle durate delle fasi massive di ciascuna impresa.
- 2.11 È però opportuno ricordare che tutte le imprese distributrici hanno obblighi temporali di completamento della messa in servizio su porzioni del territorio servito. In particolare, ai sensi dell’Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL, la messa in servizio su un territorio significativamente rilevante (pari a un comune o una sua porzione) deve essere completata entro 8-10 mesi dalla posa - in fase massiva - del primo misuratore 2G in tale territorio⁴.

Termine per la messa in servizio dei sistemi di smart metering 2G

- 2.12 L’Autorità ritiene che, per semplicità applicativa, con riferimento alle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo potrebbe essere introdotto un solo obbligo di messa in servizio, riferito alla data del 31 dicembre 2025, che disponga l’avvenuta messa in servizio di un numero di misuratori 2G pari almeno al 90% dei misuratori 1G installati al 31 dicembre 2020 su punti attivi.

⁴ Più in dettaglio, a partire dalla posa in fase massiva del primo misuratore 2G, entro 60 giorni deve essere messa a regime la rispettiva cabina MT/BT. Entro ulteriori 180 giorni (o 210 o 240 giorni, in relazione al numero di punti di prelievo nel territorio significativamente rilevante) devono essere messe a regime tutte le cabine MT/BT di quel territorio.

- 2.13 L’obbligo proposto, almeno per le imprese distributrici che hanno installato il 90% dei misuratori 1G entro il 31 dicembre 2010⁵, è peraltro già implicitamente richiesto dalle disposizioni⁶ di verifica metrologica dei misuratori entro 15 anni.
- 2.14 La scelta della percentuale del 90%, come già previsto per le imprese di maggiori dimensioni, consentirebbe di tenere conto di eventuali variazioni di consistenza degli utenti serviti e del rischio di mancata sostituzione di una piccola quota di misuratori per problemi di accessibilità.
- 2.15 Il riferimento ai misuratori 1G su punti attivi alla data del 31 dicembre 2020 è di fatto analogo alla disposizione previste per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo: il 31 dicembre 2020 corrisponde, infatti, al 31 dicembre dell’anno $t-2$ rispetto al 2022, anno limite in cui le imprese distributrici di maggiore dimensione sono obbligate ad avviare il proprio piano di messa in servizio.
- 2.16 Per semplicità applicativa, non si introdurrebbe alcun obbligo di messa in servizio di una percentuale di misuratori 2G al 31 dicembre 2026.

Sintesi degli orientamenti dell’Autorità

- 2.17 Il grafico seguente sintetizza gli orientamenti dell’Autorità riguardo le tempistiche di installazione e di messa in servizio “2G”.



- 2.18 L’Autorità intende introdurre disposizioni di riconoscimento dei costi (capitolo 4) e di controllo e *enforcement* (capitolo 5) che inducano tutte le imprese distributrici ad assicurare il sostanziale completamento della messa in servizio

⁵ Come previsto dal comma 8.1 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2006, 292/06.

⁶ Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 93 del 21 aprile 2017. Per maggiori dettagli, si veda il capitolo 2 del documento per la consultazione 100/2019/R/EEL.

dei sistemi 2G entro il 2025, nel rispetto dei livelli attesi di *performance* definiti dalla deliberazione 87/2016/R/EEL.

Spunti per la consultazione

- S1. Osservazioni riguardo all'orientamento di prevedere esclusivamente installazioni di misuratori 2G a partire dall'1 gennaio 2022 per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo.
- S2. Osservazioni relative all'orientamento di prevedere che tutte le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo debbano completare (al 90% dei punti attivi al 31 dicembre 2020) la fase di installazione massiva entro il 31 dicembre 2025 e sull'assenza di ulteriori obblighi entro il 31 dicembre 2026.
- S3. Osservazioni sulla eventuale necessità di prevedere condizioni specifiche per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo e che non riescono a sfruttare la retrocompatibilità dei *meter* 2G con il proprio sistema di *smart metering* 1G.

3. Comunicazione al pubblico

Pubblicazione dei piani di dettaglio della fase massiva

- 3.1 La deliberazione 306/2019/R/EEL dispone, per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo, che l'andamento (previsto ed effettivo) della fase di installazione massiva di misuratori 2G sia reso noto mediante la pubblicazione sul sito internet dell'impresa distributtrice di piani di dettaglio per la fase massiva (PDFM).
- 3.2 I PDFM sono funzionali a informare sia gli utenti della rete sia i venditori di energia elettrica riguardo le aree del territorio nazionale interessate dalla sostituzione dei misuratori.
- 3.3 La frequenza dei PDFM è almeno semestrale⁷ e la pubblicazione avviene con almeno trenta giorni di anticipo rispetto al primo giorno del PDFM⁸, fatte salve le disposizioni transitorie adottate con la deliberazione 213/2020/R/EEL e

⁷ Comma 9.3 dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL. Per effetto della deliberazione 11 giugno 2020, 213/2020/R/EEL, la frequenza di pubblicazione nel secondo semestre del 2020 è almeno trimestrale.

⁸ Comma 9.4 dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL. Per effetto della deliberazione 11 giugno 2020, 213/2020/R/EEL, l'anticipo di pubblicazione nel secondo semestre del 2020 è di almeno quindici giorni.

relative al secondo semestre 2020 in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

- 3.4 I contenuti di tali PDFM⁹ consistono nell'elenco dei territori significativamente rilevanti (pari a un comune o una sua porzione) interessati dalle installazioni massive e, per ciascun territorio rilevante:
- a) il numero di punti di prelievo ai fini della misura;
 - b) il numero di punti di misura di generazione;
 - c) il cronoprogramma;
 - d) il mese in cui è previsto l'inizio delle installazioni massive;
 - e) il mese in cui è prevista la fine delle installazioni massive.
- 3.5 A partire dal terzo PDFM, l'impresa distributrice pubblica anche le informazioni sull'avanzamento delle installazioni massive. Tali informazioni sono riferite al termine del secondo periodo precedente. Ad esempio, nel caso la frequenza di pubblicazione sia semestrale, il PDFM luglio - dicembre che viene pubblicato entro fine maggio riporta le informazioni aggiornate al 31 dicembre dell'anno precedente. Tali informazioni riguardano:
- a) il numero effettivo di misuratori 2G messi in servizio su punti di prelievo ai fini della misura;
 - b) il numero effettivo di misuratori 2G messi in servizio punti di misura di generazione;
 - c) il mese effettivo di inizio delle installazioni massive;
 - d) il mese effettivo di fine delle installazioni massive.
- 3.6 L'Autorità ritiene che le disposizioni in materia di PDFM vadano applicate integralmente anche alle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo, visto poiché che sono funzionali a garantire informazioni ai clienti, ai venditori e al pubblico in generale ed a permettere adeguata conoscenza dell'andamento delle sostituzioni.

Presentazione pubblica del roll-out massivo 2G (solo per imprese di media dimensione)

- 3.7 La deliberazione 306/2019/R/EEL prevede che, prima dell'approvazione del proprio piano di messa in servizio 2G (PMS2), le imprese distributrici di maggiori dimensioni siano tenute a organizzare una sessione pubblica di presentazione del proprio PMS2.

⁹ Comma 9.1 dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL.

- 3.8 Nell'ambito di tale sessione pubblica l'impresa distributrice fornisce, oltre ad una descrizione degli elementi principali del PMS2, esaustive risposte ad osservazioni e quesiti ricevuti ed eventuali contro-osservazioni. La sessione pubblica si tiene circa 45 giorni dopo l'istanza di avvio del PMS2 (e la pubblicazione del PMS2 stesso) e quindi, tenendo conto della durata del processo di valutazione di 3-6 mesi, circa 2-4 mesi prima dell'approvazione del PMS2.
- 3.9 Per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo, l'Autorità non ritiene necessario fissare requisiti così specifici, come quelli introdotti per le imprese di maggiori dimensioni, che sono tenute a predisporre i propri piani di messa in servizio.
- 3.10 Tuttavia, è ragionevole attendersi che almeno le imprese di "media dimensione" predispongano un proprio piano (inteso come strumento aziendale/industriale) almeno per la fase massiva.
- 3.11 L'Autorità ritiene perciò che le disposizioni in materia di organizzazione di un seminario pubblico di presentazione delle attività di installazione massiva 2G possano essere applicate, con modalità semplificate, almeno alle imprese distributrici con numero di punti di prelievo compreso tra 25.000 e 100.000, poiché sono funzionali a garantire informazioni agli utenti e a tutte le parti interessate riguardo la pianificazione della fase massiva di sostituzione.
- 3.12 La semplificazione potrebbe consistere nell'evitare la raccolta di osservazioni e quesiti scritti prima della sessione pubblica, garantendo comunque una fase di discussione in cui i soggetti interessati possano esporre le proprie domande e osservazioni.
- 3.13 Il seminario pubblico di presentazione della fase massiva per le imprese di "media dimensione" potrebbe essere previsto circa tre mesi prima dell'avvio delle attività di installazione massiva 2G.
- 3.14 L'Autorità è orientata a non introdurre invece obblighi specifici di effettuare una presentazione pubblica per le imprese distributrici con dimensione più limitata, considerando che è comunque interesse delle imprese informare i clienti, ad esempio tramite stampa locale o altri canali di contatto, così da facilitare l'implementazione del *roll-out* massivo.

Spunti per la consultazione

- S4. Osservazioni riguardo all'orientamento di prevedere la predisposizione e pubblicazione di piani di dettaglio della fase massiva (PDFM) da parte di tutte le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo.
- S5. Osservazioni in relazione all'orientamento di prevedere l'effettuazione di un seminario di presentazione delle attività di installazione massiva dei misuratori 2G da parte delle imprese distributrici di media dimensione e sulle relative soglie dimensionali (ad es. le imprese con numero di punti di prelievo compresi tra 25.000 e 100.000).

4. Riconoscimento dei costi per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo

- 4.1 Il riconoscimento dei costi di capitale per il servizio di misura dell'energia elettrica delle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo, ai sensi del comma 37.3 dell'Allegato B alla deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (di seguito: TIME) è determinato:
 - a) sulla base di un regime tariffario individuale per le imprese che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo;
 - b) sulla base di un criterio parametrico secondo le modalità di cui all'Articolo 7 della deliberazione 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL, per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo.
- 4.2 Il riconoscimento dei costi operativi è determinato, per tutte le imprese, indipendentemente dal taglio dimensionale, sulla base di logiche medie di settore.
- 4.3 Con riferimento ai criteri di riconoscimento dei costi di capitale, già con il documento per la consultazione 26 maggio 2016, 267/2016/R/EEL, l'Autorità ha prospettato per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo l'introduzione di regole specifiche differenti da quelle previste per le imprese di maggiori dimensioni, basate su logiche parametriche, in coerenza con i criteri indicati dal TIME.
- 4.4 Il tema è ripreso nel documento per la consultazione 457/2016/R/EEL, nel quale l'Autorità ha evidenziato, da un lato, che la dimensione delle imprese distributrici non possa costituire una penalizzazione per gli utenti finali in termini di costi e qualità del servizio e che pertanto anche le imprese di minore dimensione debbano essere sottoposte ad una regolazione volta a favorire

l'efficientamento del servizio. D'altra parte, nel medesimo documento l'Autorità ha evidenziato come i meccanismi regolatori previsti per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo non siano amministrativamente sostenibili sul piano dei costi amministrativi per le imprese di minori dimensioni né per il regolatore.

Obiettivi dell'Autorità

4.5 Riprendendo i principi già in parte esposti nei precedenti documenti per la consultazione e nei primi due capitoli di questo documento, l'Autorità è orientata a proporre metodologie di riconoscimento dei costi di capitale che perseguano i seguenti obiettivi:

- a) tempestiva messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G;
- b) armonizzazione, per quanto possibile, della regolazione per tutte le imprese distributrici fino a 100.000 punti di prelievo;
- c) semplificazione della regolazione rispetto alle imprese di maggiori dimensioni¹⁰;
- d) segnale alle imprese a attivare soluzioni che mirino all'efficienza del servizio, compensando le diseconomie dovute alla scala limitata dell'impresa.

Riconoscimento dei costi di capitale sulla base di quantità effettive di misuratori e costo unitario di riferimento

4.6 L'Autorità è orientata a prevedere il riconoscimento dei costi di capitale 2G, a partire dal 2022, per un arco di quindici anni, determinando il valore delle immobilizzazioni lorde sulla base del numero di misuratori effettivamente messi in servizio¹¹ da ciascuna impresa distributtrice ogni anno, valorizzati attraverso un costo unitario di riferimento (comprensivo, oltre che dei costi di approvvigionamento e installazione dei misuratori, anche dei costi relativi a

¹⁰ I meccanismi di riconoscimento dei costi per i sistemi di *smart metering* 2G per le imprese di maggiori dimensioni includono la presentazione di un piano di messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G, accompagnato da una relazione illustrativa, per approvazione da parte dell'Autorità, l'utilizzo di logiche di riconoscimento di costo differenziate tra i) sistemi centrali e concentratori e ii) misuratori e altre spese, l'adozione di un piano convenzionale di messa in servizio dei misuratori ai fini dei riconoscimenti tariffari, due matrici *information quality incentive* con effetti di *sharing* tra costi effettivi e costi previsti, una rendicontazione di dettaglio delle spese di capitale e dell'avanzamento fisico del *roll-out*.

¹¹ Per quanto riguarda il periodo (eventuale) di gestione utenza con misuratori 2G installati prima dell'avvio del *roll-out* massivo, che non possono essere "messi in servizio in modalità 2G" fino alla copertura massiva della zona in cui sono stati installati, per semplicità applicativa il riconoscimento dei costi farebbe riferimento all'effettiva installazione.

concentratori e a sistemi centrali) ed ipotizzando una vita utile di tali immobilizzazioni pari a 15 anni.

- 4.7 Nell’ambito di tale criterio di riconoscimento dei costi l’Autorità è orientata a prevedere un limite alla quantità di misuratori 2G oggetto di successiva sostituzione, come illustrato nel seguito.
- 4.8 La scelta di avviare le nuove modalità di riconoscimento dei costi (che andrebbero a sostituire i meccanismi attualmente vigenti) a partire dal 2022 è direttamente collegata all’obiettivo di favorire la messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G, evitando effetti indesiderati di rallentamento delle scelte delle imprese.
- 4.9 In ottica di continuità regolatoria e conseguente maggiore facilità di comprensione del meccanismo proposto da parte delle imprese distributrici, l’Autorità è orientata a riconoscere la remunerazione e l’ammortamento del capitale investito sulla base delle modalità attualmente previste per gli altri investimenti di distribuzione e misura senza ricorrere al piano di ammortamento a rata costante previsto per i sistemi di *smart metering* 2G per le imprese di maggiori dimensioni¹².

Quantità di misuratori 2G ammissibili al riconoscimento dei costi

- 4.10 L’Autorità ritiene opportuno considerare un limite alla quantità di misuratori 2G ammissibile al riconoscimento ai fini tariffari, con l’obiettivo di disincentivare eccessive sostituzioni di misuratori 2G a causa di difettosità.
- 4.11 Tale limite sarebbe applicato esclusivamente alle sostituzioni di misuratori “2G su 2G” che sono principalmente determinate da guasti, mentre non dovrebbero sussistere vincoli alle sostituzioni di misuratori “2G su 1G”, “2G su elettromeccanici” ed alle installazioni di misuratori 2G per nuovi punti di prelievo o di generazione.
- 4.12 L’Autorità ritiene che la quantità massima di misuratori installati per “sostituzione 2G su 2G” ammessi a riconoscimento ogni anno potrebbe essere pari all’1% dei punti attivi al 31 dicembre dell’anno in esame.
- 4.13 La scelta del limite indicato è determinata dall’analisi delle dinamiche previste di sostituzione “2G su 2G” delle quattro imprese distributrici che hanno già avviato il proprio piano di messa in servizio.
- 4.14 I misuratori sostituiti “2G su 2G” eccedenti il limite sopra indicato non verrebbero ammessi a riconoscimento.
- 4.15 La mancata comunicazione del numero effettivo di misuratori 2G o del numero effettivo di misuratori installati per “sostituzione 2G su 2G” nell’anno comporterebbe che non vengano ammessi a riconoscimento i costi sostenuti

¹² Comma 17.2 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL.

dall'impresa distributrice nell'anno in esame. I costi potranno essere oggetto di riconoscimento a partire dal momento in cui le informazioni necessarie per le determinazioni tariffarie vengono rese disponibili dalle imprese, coerentemente con le disposizioni del TIME in materia di mancata comunicazione dei dati.

Livello di costo unitario riconosciuto 2G

- 4.16 Al fine di determinare il valore delle immobilizzazioni lorde relative al servizio di misura per ciascun anno, l'Autorità ritiene ragionevole prevedere di moltiplicare il numero effettivo di misuratori dell'anno per un costo unitario di riferimento che tenga conto anche degli investimenti relativi sia ai concentratori che ai sistemi centrali.
- 4.17 Il costo unitario di riferimento costituirebbe la modalità di remunerazione *standard* di tutti gli investimenti per il servizio di misura, compresi gli investimenti in immobilizzazioni diverse dai misuratori elettronici, dai concentratori e dai sistemi centrali (ad esempio investimenti in mobili e arredi, automezzi, etc.).
- 4.18 L'Autorità ritiene che il costo unitario di riferimento potrebbe essere fissato a 135-145 euro/misuratore 2G messo in servizio¹³.
- 4.19 La scelta di tali valori è basata sulle previsioni effettuate¹⁴ e sui costi contrattualizzati finora disponibili per le imprese distributrici che hanno avviato il proprio piano di messa in servizio 2G nel 2020, tenendo conto in parte degli effetti di scala per le imprese di minori dimensioni, riguardo in particolare al sistema centrale di telelettura e telegestione.
- 4.20 Il *range* indicato tiene conto della scala ridotta delle imprese, pur considerando la necessità per le imprese di mettere in campo strategie di acquisizione (degli apparati o di servizi) tese a recuperare efficienza, anche eventualmente mediante scelte di raggruppamento tra imprese, mirate alla gestione del servizio di misura, anche allo scopo di assicurare la effettiva validazione dei dati in fase di esercizio.
- 4.21 Peraltro, anche in caso di adozione del valore superiore del *range*, il differenziale di costo tra le imprese con meno di 100.000 punti di prelievo e la media nazionale sarebbe tendenzialmente inferiore a quanto rilevato per i sistemi

¹³ Come già indicato in precedenza, il termine "messo in servizio" è da leggersi solo come "installato" nella (eventuale) fase iniziale di gestione utenza prima del *roll-out* 2G massivo.

¹⁴ Si vedano le deliberazioni 7 luglio 2020, 259/2020/R/EEL, 21 luglio 2020, 278/2020/R/EEL, e 28 luglio 2020, 293/2020/R/EEL, di approvazione dei PMS2 di Edyna, Unareti e areti. Le previsioni di spesa dell'Autorità hanno riguardato, come previsto dalla deliberazione 306/2019/R/EEL, separatamente i costi di concentratori e sistemi centrali e di misuratori e altre spese. Il costo di capitale unitario equivalente in arco piano è risultato leggermente superiore alla soglia di riferimento di 130 euro/misuratore utilizzata ai fini del percorso abbreviato, anche perché per due imprese (areti e Edyna) si sono riscontrate specificità che hanno comportato un incremento del costo di capitale rispetto a una situazione "standard".

di misura di prima generazione; si conferma dunque l'obiettivo di recupero di efficienza e minimizzazione dell'impatto sui livelli tariffari del servizio.

- 4.22 Infine, il costo di capitale unitario effettivamente sostenuto dalle imprese è variabile nel tempo: tipicamente più basso nella fase di installazione massiva (ad eccezione degli anni in cui impatta maggiormente il costo del sistema centrale) e maggiore nella successiva fase caratterizzata da gestione utenza. Di conseguenza, il meccanismo qui proposto, basato su un costo unitario di riferimento costante nel tempo, potrebbe determinare effetti di maggiore o minore riconoscimento di costo nel tempo rispetto ai costi effettivamente sostenuti.
- 4.23 L'Autorità è al momento orientata alla semplicità del meccanismo, con la previsione di un costo unitario di riferimento (espresso a prezzi costanti) costante nell'arco dei quindici anni 2022-2036. Eventuali differenziazioni potrebbero comunque essere prese in considerazione, sulla base delle risposte alla presente consultazione.

Trattamento dei costi di capitale 1G

- 4.24 L'Autorità ritiene che, in analogia alle disposizioni per le imprese distributrici di maggiore dimensione¹⁵, i costi di capitale relativi ai sistemi di *smart metering* 1G esistenti al 31 dicembre 2021 debbano essere riconosciuti fino alla fine della vita utile regolatoria.
- 4.25 In altre parole, i costi relativi a misuratori 1G messi in servizio fino al 2021 sarebbero riconosciuti fino a fine vita utile indipendentemente dalla loro dismissione, per essere sostituiti da misuratori 2G.
- 4.26 Per gli stessi motivi di analogia, non sarebbe ammessi al riconoscimento tariffario costi sostenuti in relazione ad investimenti in misuratori 1G o in telegestione di prima generazione a partire dall'1 gennaio 2022.

Riconoscimento dei costi operativi

- 4.27 In coerenza con la regolazione applicata alle imprese di maggiori dimensioni, l'Autorità è orientata a prevedere la prosecuzione delle attuali modalità di riconoscimento dei costi operativi.
- 4.28 Come evidenziato nella deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, l'Autorità monitora i costi operativi connessi all'aumento dei volumi di dati da trattare, nonché alla maggiore tempestività richiesta per la messa a disposizione dei dati di misura nell'ambito del servizio di misura di seconda generazione.

¹⁵ Comma 17.3 dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL.

Spunti per la consultazione

- S6. Osservazioni riguardo agli obiettivi dell’Autorità nel definire le logiche di riconoscimento dei costi.
- S7. Osservazioni relative all’orientamento di prevedere modalità armonizzate e semplificate di riconoscimento dei costi di capitale 2G a partire dal 2022 per tutte le imprese fino a 100.000 punti di prelievo e basate su quantità effettive di misuratori moltiplicate per un costo unitario (onnicomprensivo) di riferimento.
- S8. Osservazioni sui parametri proposti per il riconoscimento dei costi di capitale, in particolare riguardo al limite al riconoscimento del numero di misuratori “2G su 2G” e al costo unitario di riferimento.

5. Meccanismi di controllo ed enforcement per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo

- 5.1 Nel documento per la consultazione 457/2016/R/EEL, l’Autorità ha indicato il proprio orientamento a prevedere comunicazioni da parte delle imprese fino a 100.000 punti di prelievo semplificate rispetto alle comunicazioni per le imprese di maggiori dimensioni¹⁶.

Prima comunicazione all’Autorità

- 5.2 L’Autorità è orientata a prevedere che le imprese distributrici fino a 100.000 punti di prelievo siano tenute a comunicare all’Autorità, eventualmente in maniera contestuale alla ordinaria comunicazione annuale prevista ai fini RAB nell’anno 2021:
- a) il numero di misuratori 1G installati al 31 dicembre 2020 su punti attivi;
 - b) il numero di misuratori 2G installati al 31 dicembre 2020 su punti attivi;
 - c) il numero di misuratori elettromeccanici installati al 31 dicembre 2020 su punti attivi;
 - d) il semestre in cui è previsto l’inizio delle installazioni massive;
 - e) il semestre in cui è prevista la fine delle installazioni massive;
- 5.3 Inoltre, in caso di inizio delle installazioni massive entro giugno 2022, le imprese distributrici fino a 100.000 punti di prelievo dovranno comunicare

¹⁶ Articolo 20 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL.

all’Autorità entro il 30 novembre 2021 il PDFM per il periodo gennaio-giugno 2022.

Comunicazioni annuali all’Autorità

- 5.4 L’Autorità ritiene che le comunicazioni all’Autorità¹⁷, con frequenza annuale¹⁸ e con riferimento a tutti gli anni dal 2022 in avanti, potrebbero riguardare:
- a) il numero di punti attivi al 31 dicembre dell’anno oggetto della comunicazione, il numero di misuratori 2G in servizio su punti attivi, il numero di misuratori 2G installati ma ancora in servizio su punti attivi come 1G¹⁹, il numero di misuratori 1G ancora in servizio e il numero di misuratori elettromeccanici ancora in servizio;
 - b) il numero complessivo di misuratori 2G installati nell’anno oggetto della comunicazione e, tra questi, il numero di sostituzioni “2G su 2G”;
 - c) la rendicontazione delle spese sostenute nell’anno oggetto della comunicazione, distinguendo almeno le spese di capitale e le spese operative.
- 5.5 È opportuno sottolineare che la comunicazione di cui alla lettera a) del punto precedente è relativa solo ai punti attivi (di prelievo o di misura della produzione) e quindi ha un contenuto informativo diverso rispetto a quella della lettera b) e a quella dei PDFM, che riportano il totale di misuratori 2G messi in servizio (anche su punti non più attivi).
- 5.6 Le informazioni in materia di *performance* verrebbero trasmesse (contestualmente alla suddetta comunicazione annuale) da tutte le imprese distributrici fino a 100.000 punti di prelievo, come già previsto per le imprese distributrici maggiori²⁰.
- 5.7 L’Autorità prevede che la comunicazione in materia di *performance* possa decorrere dall’anno successivo all’avvio dell’installazione massiva e proseguire fino al 2037.
- 5.8 Infine, l’Autorità ritiene che le imprese distributrici debbano inviare all’Autorità i propri PDFM, nonché, dopo il completamento della fase massiva, anche l’ultimo PDFM di consuntivazione dell’ultimo semestre.

¹⁷ Per le imprese di maggiori dimensioni, le disposizioni sono definite dai commi 20.1 e 20.2 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL.

¹⁸ La scadenza prevista dagli articoli 15 e 20 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL per le comunicazioni da parte delle imprese distributrici di maggiori dimensioni è il 31 ottobre dell’anno successivo all’anno oggetto della comunicazione.

¹⁹ Ad esempio, misuratori 2G installati negli anni iniziali in cui non fosse ancora avviato il *roll-out* massivo 2G.

²⁰ Comma 20.3 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL.

- 5.9 Anche se effettuate in modo contestuale ogni anno, le suddette comunicazioni hanno differenti periodi di applicazione, come illustrato nella seguente tabella, che riporta l'esempio di un'impresa distributrice che avvia la fase massiva 2G nel primo semestre 2023 e la termina nel secondo semestre 2024.

Comunicazioni all'Autorità, esempio con <i>roll-out</i> massivo 2G dal 2023 al 2024		
Contenuto della comunicazione	Dall'anno	All'anno
Consistenze misuratori, pose effettuate e spese sostenute nell'anno precedente (punto 5.4)	2023	2037
<i>Performance</i> del sistema di <i>metering</i> 2G (punto 5.6)	2024	2037
Invio dei PDFM (punto 5.8)	2022	2025

Penalità per mancato rispetto degli obblighi di roll-out massivo

- 5.10 In analogia a quanto previsto per le imprese distributrici di maggiori dimensioni, per le quali sono previste penalità per mancato avanzamento del piano di messa in servizio 2G²¹, l'Autorità intende introdurre una penalità nel caso le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo non rispettino l'obbligo di messa in servizio ad esse applicabile.
- 5.11 Per semplicità, a differenza delle le imprese di maggiori dimensioni alle quali le penalità per mancato avanzamento sono applicate anno per anno, con un meccanismo di possibile recupero, alle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo verrebbe applicata un'unica penalità in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo finale previsto al 31 dicembre 2025.
- 5.12 L'Autorità è orientata a introdurre una penalità pari a 13 euro/misuratore, da moltiplicarsi per il numero di misuratori 2G mancanti per raggiungere le installazioni obbligatorie (90% dei misuratori 1G installati al 31 dicembre 2020 su punti attivi).
- 5.13 Il dimensionamento della penalità è sostanzialmente analogo a quanto previsto per le imprese distributrici maggiori²².
- 5.14 Data la diversità rispetto a quanto previsto per le imprese di maggiore dimensione, l'Autorità è orientata a non prevedere forme di annullamento e restituzione della penalità.

²¹ Articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL, in particolare i commi 18.1 - 18.4.

²² La penalità per le imprese distributrici maggiori è pari al 10% della spesa unitaria annuale di capitale ammessa ai riconoscimenti tariffari.

Penalità per under-performance del sistema di smart metering 2G

- 5.15 L'Autorità, con la deliberazione 87/2016/R/EEL, ha definito i requisiti funzionali e i livelli attesi di prestazione dei sistemi di *smart metering* 2G.
- 5.16 In analogia a quanto previsto per le imprese distributrici di maggiori dimensioni²³, l'Autorità intende introdurre penalità per mancato rispetto lieve dei livelli attesi di *performance* del sistema 2G.
- 5.17 L'Autorità ritiene che le penalità per mancato rispetto dei livelli attesi di *performance* del sistema 2G potrebbero essere definite esattamente come per le imprese distributrici di maggiori dimensioni²⁴, tenendo conto delle esclusioni disciplinate dalla determina del Direttore Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità 23 dicembre 2019, 7/2019 DIEU.
- 5.18 L'Autorità è orientata ad applicare le penalità per mancato rispetto dei livelli attesi di *performance* a partire dalle prestazioni effettive nel corso del 2027, mentre negli anni precedenti sarebbero previsto solo un monitoraggio²⁵.
- 5.19 La scelta del 2027 intende riflettere, in prima approssimazione, i tre anni di solo monitoraggio (senza applicazione di penalità) previsti per le imprese distributrici maggiori, tenendo conto che le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo potrebbero avviare la messa in servizio massiva in ogni anno tra il 2022 e il 2025.
- 5.20 L'applicazione delle penalità per mancato rispetto dei livelli attesi di *performance* del sistema 2G non eviterebbe eventuali procedimenti prescrittivi e/o sanzionatori, in caso di violazioni gravi degli obblighi di messa in servizio o di violazioni gravi dei livelli attesi di *performance*
- 5.21 Anche in caso di ripetuta mancata predisposizione, pubblicazione e invio all'Autorità dei PDFM semestrali potrebbero essere avviati procedimenti prescrittivi e/o sanzionatori.

²³ Articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL, in particolare i commi 18.5 e successivi. Le penalità sono applicabili a partire dal quarto anno successivo all'anno della messa in servizio del sistema 2G.

²⁴ Si veda l'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL.

²⁵ In analogia con quanto disposto dal comma 18.5 dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL.

Spunti per la consultazione

- S9. Osservazioni riguardo alle comunicazioni da parte delle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo all’Autorità in materia di *smart metering* 2G.
- S10. Osservazioni sulle penalità per mancato rispetto degli obblighi di messa in servizio (mancato avanzamento).
- S11. Osservazioni sulle penalità per mancato rispetto dei livelli attesi di *performance*.

6. Riconoscimento dei costi di capitale nel 2021 per le imprese distributrici che servono almeno 25.000 punti di prelievo

- 6.1 Con riferimento alle imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo e che non hanno ancora avviato sistemi di *smart metering* 2G, con la deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, l’Autorità ha confermato i criteri di valorizzazione dei costi di capitale relativi ai misuratori di prima e seconda generazione previsti dal comma 38.11 del TIME vigente per il periodo 2016-2019²⁶.
- 6.2 Nelle premesse alla suddetta deliberazione, l’Autorità ha anche indicato la possibilità di attuare una revisione di tali criteri in occasione della definizione dei criteri e delle tempistiche di avvio dei piani di installazione dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo.
- 6.3 Il regime transitorio terminerà nel 2021, poiché le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo hanno l’obbligo²⁷ di avviare il proprio piano di messa in servizio di un sistema di *smart metering* 2G al più tardi dal 2022.
- 6.4 Quattro imprese hanno già avviato il proprio PMS2 (e-distribuzione nel 2017, Edyna, Unareti e areti nel 2020). Altre due imprese distributrici (Ireti e Megareti) intendono avviarlo nel 2021 e hanno recentemente presentato richiesta di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico.
- 6.5 L’ambito di applicazione delle disposizioni di riconoscimento dei costi di capitale nel regime transitorio si limiterà a quattro imprese distributrici

²⁶ Comma 38.10 dell’Allegato B alla deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL.

²⁷ Comma 4.2 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL.

(AcegasApsAmga, DEVAL, Inrete Distribuzione Energia, SET Distribuzione), con meno di un milione di utenti complessivi, e al solo 2021.

- 6.6 Per tali motivi, per semplicità, l’Autorità intende confermare i criteri di valorizzazione dei costi di capitale relativi ai misuratori di prima e seconda generazione attualmente vigenti.
- 6.7 Sulla base delle proposte oggetto del presente documento per la consultazione anche le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo passerebbero al “riconoscimento costi 2G” a partire dall’anno 2022.
- 6.8 Per omogeneità di trattamento nei confronti di tutte le imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo e sono soggette al regime tariffario puntuale, l’Autorità intende applicare le previsioni del comma 38.10 del TIME anche per l’anno 2021 alle imprese che servono tra 25.000 e 100.000 punti di prelievo.

Spunti per la consultazione

- S12. Osservazioni sul riconoscimento di costi in regime transitorio per il 2021 per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo (che non avranno ancora avviato la messa in servizio del proprio sistema di *smart metering* 2G).
- S13. Osservazioni relative alla proposta di applicare il riconoscimento di costi previsto dal comma 38.10 del TIME anche per l’anno 2021 alle imprese che servono tra 25.000 e 100.000 punti di prelievo.